



## GUIDA INFORMATIVA PER L'ETICHETTAURA E LA SICUREZZA DELLE CALZATURE

### 1. Il quadro normativo

Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse.

#### Normative europee

- ✓ Normativa settoriale
  - Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;
  
- ✓ Normativa sulla sicurezza generale dei prodotti
  - Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  - Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

#### Normative nazionali

- ✓ Normativa settoriale
  - Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, dell'11 aprile 1996, recepimento della Direttiva 94/11/CE;
  - Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 30 gennaio 2001, recante modifica al Decreto dell'11 aprile 1996;
  - Normativa sulla sicurezza generale dei prodotti
  - Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo) - Parte IV – Titolo I "Sicurezza dei prodotti".

### 2. Definizioni

Con il termine **calzature** si intendono tutti i prodotti dotati di soles che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all'allegato I del D.M. 11/04/1996 (art. 1, comma 2, D.M. 11/04/1996).

Nella tabella sottostante si riporta un **elenco** esemplificativo dei prodotti che **rientrano nella definizione** di calzature (All. II D.M. 11/04/1996).

- ✓ Scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno.
- ✓ Stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce.
- ✓ Sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e soles in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo.



- ✓ Calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle.
- ✓ Scarpe da ballo.
- ✓ Calzature in un unico pezzo formate in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate).
- ✓ Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco.
- ✓ Calzature «usa e getta» con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta.
- ✓ Calzature ortopediche.

**Rientrano** altresì nella definizione di calzature, e **pertanto sono soggetti agli obblighi di etichettatura**, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della Nomenclatura Combinata, le cui voci sono riportate nella tabella sottostante.

- ✓ Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadimenti, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti.
- ✓ Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica.
- ✓ Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale.
- ✓ Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili.
- ✓ Altre calzature
- ✓ Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti.

**Sono esclusi** dal campo di applicazione della normativa riguardante l'etichettatura i seguenti prodotti (Art. 1 comma 4 D.M. 11/04/1996).

- ✓ Calzature d'occasione usate.
- ✓ Calzature aventi caratteristiche di giocattoli.
- ✓ Calzature di protezione (disciplinate dal D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475: che reca il recepimento della Direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).
- ✓ Calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904, recante attuazione della Direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.



### 3. Etichettatura di composizione

Le calzature destinate alla vendita al consumatore finale devono riportare un'etichetta contenente informazioni sulla composizione secondo le modalità dell'Art. 4 del D.M. 11/04/1996 e utilizzando esclusivamente i simboli e le informazioni scritte per i materiali contenute nell'Allegato I del D.M. 11/04/1996.

La normativa stabilisce un livello minimo di informazioni (**indicazioni obbligatorie**) da fornire al consumatore e consente la facoltà di integrare tali informazioni con indicazioni aggiuntive (**facoltative**) che possono orientare il consumatore sulle caratteristiche di qualità dell'articolo acquistato.





#### 3.1 Indicazioni obbligatorie

L'etichetta deve contenere le informazioni relative al materiale che costituisce almeno l'80% della superficie di cui è composta ciascuna parte della calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna) o almeno l'80% del volume della suola interna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sui due materiali principali. (Art. 4 comma 1 del D.M. 11/04/1996).

L'etichetta deve contenere simboli o informazioni scritte in lingua italiana secondo le definizioni e illustrazioni contenute nell'Allegato I del D.M. 11/04/1996 ed esemplificate nelle tabelle sottostanti. Nel caso in cui le informazioni relative alla composizione siano riportate sotto forma di simboli devono essere utilizzati esclusivamente i pittogrammi previsti dalla normativa.

Parti principali della calzatura	Descrizione	Pittogramma identificativo
<b>Tomaia</b>	La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna. Sono esclusi gli accessori (fibbie, occhielli, ecc.) e i rinforzi (bordure, linguette, ecc.).	
<b>Rivestimento della tomaia e suola interna</b>	Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.	
<b>Suola esterna</b>	Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.	




<b>Materiale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Pittogramma identificativo a livello comunitario</b>
<b>Cuoio</b>	Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no <sup>1</sup> .	
<b>Cuoio rivestito</b>	Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.	
<b>Materie tessili</b>	Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.	
<b>Altre materie</b>	Altri materiali non compresi nelle fattispecie precedentemente indicate.	


<sup>1</sup> Come riportato nel DM 11/04/96, all'Allegato 1: "Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la concitura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington. La dicitura "**cuoio pieno fiore**" si applica alla pelle con grana originaria, ovvero quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.



**Esempio 1:** etichetta di una calzatura realizzata interamente in cuoio.



**Esempio 2:** etichetta di una calzatura realizzata con tomaia in cuoio, rivestimento della tomaia e suola interna in cuoio e materiale tessile, e suola esterna in cuoio.



L'etichetta deve essere apposta su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato.  
Deve essere visibile, saldamente applicata, accessibile al consumatore e realizzata con simboli di dimensioni tali da non indurlo in errore.



### 3.2 Indicazioni facoltative

Le indicazioni obbligatorie relative alla composizione possono essere integrate con altre indicazioni supplementari, scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale (Art. 5 comma 1 del DM 11/04/96).

Il fabbricante di soles, come previsto dall'Art. 5 comma 2 del DM 11/04/96, può specificare in etichetta l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "**suola prodotta in Italia**" esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.

E' bene ricordare che le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta; inoltre, anche a tali informazioni facoltative si applicano gli stessi principi generali in materia di chiarezza, leggibilità e veridicità.

### 4. Obblighi degli operatori economici in materia di etichettatura calzaturiera ai sensi del DM 11 aprile 1996

Il **fabbricante** o, se questi ha sedi fuori dell'Unione Europea, il **suo rappresentante nell'Unione Europea**:

- ✓ deve apporre e fornire l'etichetta, che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana conformemente a quanto prescritto dall' Allegato I del D.M. 11/04/1996;
- ✓ è responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta.

Qualora né il fabbricante né il rappresentante abbiano sede nell'Unione Europea, questi obblighi sono posti in capo **a colui che introduce la merce sul mercato comunitario** (art. 4 comma 4).

Spetta, invece, al **venditore al dettaglio**:

- ✓ verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita (art. 4 comma 4).
- ✓ esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta sia in lingua italiana che inglese. (Fac-simili in dimensioni ridotte in calce al presente opuscolo, originali scaricabili dal sito internet della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, [www.sa.camcom.it](http://www.sa.camcom.it), nell'apposita sezione dedicata alla sicurezza prodotti).

Si evidenzia che il D.M. 11/04/1996 non prevede sanzioni amministrative nel caso in cui i predetti obblighi siano disattesi o violati. Il decreto legislativo che avrebbe dovuto individuarle, ai sensi della legge comunitaria 1994, non è stato emanato.

### 9. Obblighi degli operatori economici ai sensi del Codice del consumo

Per gli aspetti non regolamentati dal DM 11/04/96, gli operatori economici sono soggetti agli obblighi previsti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), ed in particolare nella Parte IV – Titolo I "Sicurezza dei prodotti" (artt. 102 e seguenti).



## **Destinatari delle disposizioni sulla sicurezza dei prodotti (Art. 103 comma 1 lettere d, e del Codice del Consumo).**

Ai fini della norma in esame si distinguono due categorie di soggetti:

### **➤ produttore:**

- ✓ il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità;
- ✓ qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o altro segno distintivo;
- ✓ colui che rimette a nuovo il prodotto;
- ✓ il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità;
- ✓ qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
- ✓ gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

### **➤ distributore:**

- ✓ qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Alla diversità dei ruoli è ricondotto un diverso regime di responsabilità.

## **Obblighi del produttore (Art. 104 commi da 1 a 5 del Codice del Consumo)**

Si riporta il testo dell'art. 104, dal comma 1 al comma 5.

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace nei confronti dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
  - a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
  - b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.



5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'art. 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

#### **Obblighi del distributore (Art. 104 comma 6).**

Si riporta il testo dell'art. 104 comma 6.

6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
  - a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
  - b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
  - c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b) conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale.

#### **Obblighi del produttore e del distributore (Art. 104 comma 7)**

Si riporta il testo dell'art. 104 comma 7.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'art. 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

Inoltre **tutti gli operatori** sono tenuti alla **collaborazione con l'autorità di vigilanza**. In particolare il produttore deve fornire su richiesta la documentazione attestante la presunzione e valutazione di sicurezza del prodotto, il distributore è tenuto a collaborare per rintracciare l'origine del prodotto.





Descrizione violazione	Sanzioni (Art.112 Codice del Consumo)
Il Produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi. [comma 2]	Arresto fino ad un anno e ammenda da € <b>10.000,00</b> a € <b>50.000,00</b> .
Il produttore o il distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio. [comma 1]	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € <b>10.000,00</b> a € <b>50.000,00</b> .
Il produttore o il distributore che non ottemperano ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto. [comma 3]	Ammenda da € <b>10.000,00</b> a € <b>25.000,00</b> .
Il produttore o il distributore che non assicurano la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza. [comma 4]	Sanzione amministrativa da € <b>2.500,00</b> a € <b>40.000,00</b> .
Il Produttore che viola le disposizioni di cui all'art. 104 del D. Lgs. 206/2005 commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9 Il Distributore che viola le disposizioni di cui all'art. 104 del D. Lgs. 206/2005 commi 6, 7, 8 e 9. [comma 5]	Sanzione amministrativa da € <b>1.500,00</b> a € <b>30.000,00</b> .



## Cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta in lingua italiana



Camera di Commercio  
Salerno

# Etichettatura delle calzature

## AVVISO ALLA CLIENTELA

(Direttiva 94/11/CE e D.M. 11 aprile 1996)

Art. 3 Decreto Ministeriale 11 aprile 1996: nei luoghi di vendita al consumatore deve essere esposto una cartello illustrativo sulla simbologia adottata sull'etichetta.

### Parti della scarpa



tomaia      rivestimento tomaia  
e suola interna      suola  
esterna

### Simbologia sull'etichetta



cuoio      cuoio  
rivestito      materiali  
tessili      altri  
materiali

- L'etichetta deve essere presente su **almeno una delle calzature**.
- L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta **ciascuna parte della scarpa** per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% l'etichetta deve recare indicazioni sulle due componenti principali.
- Le informazioni sui materiali usati e le relative parti della scarpa possono essere costituite da **simboli o scritte in lingua italiana**.
- L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato.
- L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
- Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
- L'etichetta **non deve indurre in errore il consumatore**.
- Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.


### Esempio etichetta:



La vigilanza sul rispetto della normativa è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita tramite le Camere di Commercio. In caso di etichettatura non conforme o mancante, l'autorità di vigilanza assegna al fabbricante un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il ritiro dal mercato delle calzature.



## Cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta in lingua inglese



Camera di Commercio  
Salerno


# Footwear's Label

## CONSUMER ADVICE

(Directive 94/11/EC and Ministerial decree 11 April 1996)


Art.3 of the Ministerial decree 11 April 1996: an explanatory notice concerning the pictograms on the label shall be affixed in each retailers' shop.

### Parts of the footwear



upper      lining and sock      outer sole


### Pictograms on the label



leather      coated leather      textile      other materials

- Labelling shall involve affixing the required information to **at least one article of footwear in each pair**.
- The labelling shall provide information on the **material** constituting at least 80% of **each part of the footwear**. If no one material accounts for at least 80%, information should be given on the two main materials used in the composition of the footwear.
- The composition of the footwear, materials and parts, shall be indicated on the basis either of pictograms or of written indications.
- The labelling shall be printed, stuck, embossed or attached on the footwear.
- The labelling **must be visible, securely attached and accessible** for the consumer.
- The dimension of the pictograms must be sufficiently large to make it easy to understand the information contained therein.
- It must not be possible for the labelling to mislead the consumer.
- Additional textual information in one of the EU official languages may accompany the information required on the labelling.
- The inspection/surveillance on the observance of such legal provision is ascribed to the Ministry for Economic Development, which exerts it through the Chambers of Commerce.

### Example label



**In case of not compliant or missing labelling, the surveillance authority gives the manufacturer or his authorized agent a time limit for its regularization. After this term expires uselessly, the authority shall provide the withdrawal of the footwear from the market.**